II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2005

che accetta un impegno offerto nell'ambito del procedimento antidumping riguardante le importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie, fra l'altro, dell'Arabia Saudita

(2005/613/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Con il regolamento (CE) n. 428/2005 [2] («regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, ha modificato i dazi antidumping definitivi in vigore su tali importazioni originarie della Corea del Sud e ha chiuso il procedimento antidumping per quanto riguarda le importazioni originarie di Taiwan.

(2) In seguito alla comunicazione delle risultanze definitive, la Saudi Basic Industries Corporation («Sabic») ha presentato ai servizi della Commissione, entro i termini previsti, un'offerta d'impegno sui prezzi nonché un'offerta riveduta, per conto proprio e di tutte le aziende collegate, compresa la Arabian Industrial Fibres Company (Ibn Rushd), che fabbrica il prodotto. L'offerta d'impegno non è stata accettata a causa delle motivazioni di cui al considerando 292 del regolamento definitivo. In particolare, i prezzi minimi offerti inizialmente dalla Sabic non eliminavano l'effetto pregiudizievole del dumping. Inoltre, la struttura delle vendite dell'azienda nella Comunità non consentiva un controllo effettivo dell'impegno.

(3) In seguito a vari incontri tra i rappresentanti della Sabic e i servizi della Commissione, vi sono state notevoli revisioni dell'offerta d'impegno che hanno risolto i problemi citati. L'offerta riveduta non ha soltanto eliminato l'effetto pregiudizievole del dumping, ma ha anche limitato in modo soddisfacente il rischio di elusione sotto forma di compensazione incrociata con altri prodotti. Inoltre, l'azienda ha modificato i canali di vendita nella Comunità nella misura ritenuta possibile affinché la Commissione possa controllare efficacemente l'impegno.

(4) L'offerta finale accettabile d'impegno sui prezzi è stata fatta dalla Sabic prima della pubblicazione delle risultanze definitive, ma in una fase del procedimento talmente tardiva che amministrativamente non ha consentito di includere l'accettazione nel regolamento definitivo.

(5) L'industria comunitaria è stata informata dell'offerta riveduta ed ha sostenuto che l'accettazione di un impegno sui prezzi consentirebbe alle importazioni di continuare a provocare un grave pregiudizio ai produttori europei, a causa della natura ciclica della fissazione dei prezzi delle fibre di poliesteri in fiocco.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
[2] GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1.

(6) A questo proposito, va rilevato che l'offerta finale prevede l'indicizzazione dei prezzi minimi delle FPF alle quotazioni pubbliche internazionali delle loro principali materie prime, vale a dire l'acido tereftalico purificato (PTA) e il monoetilenglicole (MEG). Pertanto, la natura ciclica dei prezzi delle FPF, che riflettono principalmente l'andamento dei prezzi delle loro materie prime, viene affrontata in modo tale da eliminare ragionevolmente il rischio di proseguimento del pregiudizio dovuto al dumping.

(7) Infine, l'offerta d'impegno prevede la presentazione di relazioni anche sui prodotti diversi dalle FPF venduti agli stessi clienti da aziende comunitarie collegate alla Sabic. Pertanto, viene in gran parte eliminato il rischio di compensazione incrociata con altri prodotti.

(8) Di conseguenza, nessuna delle argomentazioni presentate dall'industria comunitaria altera la conclusione della Commissione, secondo cui l'impegno offerto dalla Sabic elimina l'effetto pregiudizievole del dumping e limita sufficientemente il rischio di elusione sotto forma di compensazione incrociata con altri prodotti.

B. **IMPEGNO**

(9) Visto quanto precede, la Commissione ritiene che l'impegno offerto dalla Sabic, che include l'indicizzazione dei prezzi minimi alle quotazioni pubbliche delle principali materie prime da essa utilizzate, può essere accettato in quanto elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, le relazioni periodiche particolareggiate che l'azienda si è impegnata a fornire alla Commissione consentiranno un controllo effettivo; il rischio di elusione dell'impegno è pertanto limitato,

DECIDE:

Articolo 1

È accettato l'impegno offerto dalle aziende di cui sotto, in relazione al procedimento antidumping relativo alle fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita.

Paese	Azienda	Codice addizionale TARIC
Arabia Saudita	Prodotte e vendute dalla Arabian Industrial Fibres Company (Ibn Rushd), Yanbu Al-Sinaiyah, o prodotte dalla Arabian Industrial Fibres Company (Ibn Rushd), Yanbu Al-Sinaiyah e vendute dalla Saudi Basic Industries Corporation (Sabic), Riyadh, al primo cliente nella Comunità che funge da importatore	A671

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione